

Esempio pratico - Disparità di trattamento nella realtà quotidiana

Il caso

In uno studio pediatrico, una madre rifiuta di stringere la mano al medico perché la sua religione glielo proibisce. Il medico reagisce rifiutandosi di curare i figli della donna che lamentano forti dolori alle orecchie e dichiara che li visiterà soltanto se la madre lo saluterà con una stretta di mano, in quanto in Svizzera si rispettano le regole svizzere e i musulmani devono adeguarsi. La famiglia esce dallo studio pediatrico.

Fonte: *Rapporto DoSyRa 2016, pagina 13.*

Valutazione giuridica

a) Violazione degli obblighi professionali

Chi esercita una professione medica universitaria a titolo indipendente deve svolgere la professione in modo accurato e coscienzioso (art. 40 lett. a LPMed). Il medico è quindi tenuto a rispettare la dignità umana tenendo conto della personalità del paziente, della sua volontà e dei suoi diritti. Deve inoltre curare tutti i suoi pazienti con la stessa diligenza, indipendentemente da ogni considerazione personale sulla loro posizione sociale, sulle loro convinzioni religiose e politiche, sulla loro appartenenza razziale e sulla loro situazione economica (art. 4 del codice deontologico della FMH; cfr. sentenza 2C 1083/2012 del 21 febbraio 2013, consid. 5.1).

Per una donna musulmana non stringere la mano a un uomo è un comportamento conforme alle proprie convinzioni religiose la cui espressione esteriore è protetta dalla legge. Rifiutandosi di curare i bambini a causa della loro religione, in questo caso a causa delle convinzioni religiose della madre, il medico viola i propri obblighi professionali.

b) Discriminazione razziale

In base al cpv. 5 dell'art. 261^{bis} CP è punibile chiunque rifiuti a una persona o a un gruppo di persone, per la loro razza, etnia o religione, un servizio da lui offerto e destinato al pubblico.

In certi casi non stringere la mano può essere considerato una mancanza di rispetto. Il rifiuto del medico di curare i bambini che lamentano forti dolori alle orecchie perché la madre, in base alle sue convinzioni religiose, non vuole stringergli la mano appare però sproporzionato. Non vi è alcuna base legale formale né alcun interesse pubblico preponderante che obblighi la donna a stringere la mano al medico dei propri figli. Rifiutandosi di curarli, il medico fa inoltre ricadere sui figli il comportamento della madre.

c) Lesione della personalità

Secondo la giurisprudenza, la libertà personale protegge l'individuo nell'esercizio della sua facoltà di valutare una situazione e di agire di conseguenza. Chiunque può riferirsi a questa garanzia generale e sussidiaria se la violazione invocata non è già oggetto di garanzie

particolari quali la libertà di credo e di coscienza (DTF 123 I 296, consid. 2b, e DTF 123 I 112, consid. 4a). Rifiutandosi di stringere la mano al medico dei suoi figli per motivi religiosi, la madre si avvale anche della sua libertà personale.

In base alla dottrina recente, i diritti fondamentali sanciti nella Costituzione federale, nelle costituzioni cantonali, nel Patto II dell'ONU e nella CEDU sono decisivi per la concretizzazione del concetto di personalità ai sensi dell'art. 28 CC (R. Locher, pag. 47).

Risoluzione della controversia

a) Reclamo all'autorità di vigilanza dei medici

In seguito al rifiuto del medico di curare i suoi figli, la donna musulmana si è rivolta all'autorità cantonale incaricata di vigilare sul rispetto dei diritti dei pazienti da parte dei medici (art. 41 LPMed). L'autorità ha esaminato il reclamo e vi ha dato seguito. Nei confronti del medico è stata aperta una procedura disciplinare. Se l'autorità di vigilanza conferma la violazione degli obblighi professionali, nei suoi confronti sarà ordinata una misura disciplinare (art. 43 LPMed).

b) Denuncia penale per discriminazione e/o ingiuria

La madre potrebbe anche presentare querela per discriminazione all'autorità penale competente. Quest'ultima dovrebbe valutare se sono adempiute tutte le condizioni legali enunciate all'art. 261^{bis} cpv. 5 CP. Se lo sono, il medico sarebbe condannato secondo l'art. 261^{bis} CP.

c) Azione per lesione della personalità

La famiglia avrebbe anche la possibilità di avviare un'azione di responsabilità per lesione della personalità (art. 28 CC). Se inoltre fornisce la prova di un danno ai sensi dell'art. 49 CO, potrebbe chiedere una riparazione materiale o un'altra forma di indennità. L'azione potrebbe essere intentata dinanzi al giudice penale (art. 122 CPP) o, nel caso in cui la famiglia intendesse presentare querela, dinanzi al giudice civile.

Procedura proposta

Considerati i diversi approcci possibili, i giovani lesi hanno tutto l'interesse a rivolgersi quanto prima a un consultorio o a un giurista specializzato.

Per quanto concerne la protezione dei pazienti, ci si può rivolgere a un'organizzazione di difesa dei diritti dei pazienti in Svizzera. Queste organizzazioni sostengono e rappresentano i pazienti e dispongono di personale specializzato nel campo sanitario. Occorre tenere presente che i loro servizi non sono gratuiti.